

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.6 - OMBRONE

**REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA**

14/05/09

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| TITOLO I PRINCIPI GENERALI | 3 |
| Art. 1 Oggetto del Regolamento di Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura e sue finalità | 3 |
| Art. 2 Efficacia | 3 |
| Art. 3 Definizioni | 3 |
| TITOLO II MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA | 4 |
| CAPO I: INDICAZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 4 Tipologie di scarico in pubblica fognatura e criteri di individuazione. | 4 |
| Art. 5 Soggetti competenti alla ricezione delle domande di Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura | 5 |
| Art. 6 Contenuti della domanda di autorizzazione / rinnovo allo scarico e modulistica | 5 |
| Art. 7 Misura delle portate degli scarichi | 5 |
| Art. 8 Valori limite di Emissione | 6 |
| Art. 9 Autocontrollo degli scarichi | 6 |
| CAPO II:PROCEDURE IN CASO DI NUOVI SCARICHI O DI PRIME AUTORIZZAZIONI. | 6 |
| Art. 10 Scarico di acque reflue domestiche | 6 |
| Art. 11 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, AMPP e AMC | 6 |
| Art. 12 Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali, AMPP e AMC | 6 |
| Art. 13 Autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue industriali, AMPP e AMC | 7 |
| Art. 14 Vulture e subentri nell'autorizzazione | 8 |
| Art. 15 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche | 8 |
| CAPO III: PROCEDURE DI RINNOVO SUCCESSIVO ALLA PRIMA AUTORIZZAZIONE | 9 |
| Art. 16 Rinnovo e variazione di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, AMPP e AMC | 9 |
| Art. 17 Durata delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura | 9 |
| TITOLO III TARIFFA PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI / URBANE IN PUBBLICA FOGNATURA | 9 |
| Art. 18 Tariffa per scarichi di acque reflue industriali / urbane in pubblica fognatura | 9 |
| Art. 19 Obblighi dell'utente | 9 |
| Art. 20 Obblighi del Gestore | 9 |
| TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI | 9 |
| Art. 21 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico | 9 |
| Art. 22 Indicazioni generali | 10 |
| Art. 23 Sanzioni amministrative. | 10 |
| Art. 24 Sanzioni penali. | 10 |
| Art. 25 Circostanza attenuante | 11 |

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento di Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura e sue finalità

Il D. Lgs. n. 152/06, , concerne disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento; la L. R. 31 maggio 2006 n. 20, c, in attuazione del predetto D. Lgs. 152 detta norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento attribuendo alle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (successivamente Autorità di Ambito) la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane.

Il presente regolamento contiene la disciplina del rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura e di assimilazione a domestiche delle acque reflue ed in particolare:

- disciplina le forme di collaborazione con i comuni, ARPAT e Gestore del Servizio Idrico Integrato (successivamente Gestore) per l'esercizio delle funzione attribuitegli, in particolare attraverso l'individuazione:
 - o delle prescrizioni a tutela della qualità delle acque, da inserire in tutti i provvedimenti di autorizzazione allo scarico;
 - o del valore massimo della somma dovuta dal richiedente l'istruttoria a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda;
 - o delle modalità di utilizzo dell'ARPAT da parte delle AATO per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 66/1995;
- definisce i modelli delle domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- individua le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate;
- determina le tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali D.Lgs.15/06 e le formule per il calcolo dei corrispettivi dovuti dalle utenze industriali;
- definisce le modalità di deroga ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs.152/06.

Art. 2 Efficacia

Tale regolamento si applica agli scarichi in pubblica fognatura ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Ombrone e sottoposti alla gestione del Gestore Unico.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del D.Lgs.152/06;
2. abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
3. acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggio da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all'articolo 13 della L.R. n.20/06;
4. acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'articolo 13 della L.R. n.20/06;
5. acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8 della L.R. n.20/06;

6. acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
7. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
8. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
9. acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
10. agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
11. aree pubbliche: le strade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le relative pertinenze anche destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli, che non siano parte di insediamenti o stabilimenti;
12. autorità di ambito territoriale ottimale (AATO): l'autorità di ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche");
13. fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
14. fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;
15. fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;
16. impianto di depurazione: complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico-meccanici e biologici e chimici;
17. insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
18. stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
19. Gestore: il gestore, diverso dal gestore del servizio idrico integrato (SII), di fognature pubbliche e/o di impianti di depurazione delle acque reflue;
20. piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali e/o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti;

TITOLO II MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

CAPO I: INDICAZIONI GENERALI

Art. 4 Tipologie di scarico in pubblica fognatura e criteri di individuazione.

Il presente regolamento prende in esame le tre seguenti categorie di scarico:

- scarico acque reflue domestiche;
- scarico acque reflue industriali/urbane;
- scarico acque reflue assimilate alle domestiche;
- scarico di acque meteoriche contaminate;

- Scarico di acque meteoriche di prima pioggia.

In Allegato 1 sono riportate le indicazioni che devono essere utilizzate dai soggetti interessati al rilascio od al rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per identificare la tipologia di scarico per il quale si accingono a richiedere l'autorizzazione.

Art. 5 Soggetti competenti alla ricezione delle domande di Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura

Per chiedere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o dichiarare l'assimilazione allo scarico domestico, i titolari degli scarichi si devono rivolgere:

- allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o, ove assente,
- all'Ufficio Ambiente Comunale (UAC) o, ove assente,
- all'Ufficio Tecnico Comunale (UTC);

del Comune ove lo scarico è ubicato.

Art. 6 Contenuti della domanda di autorizzazione / rinnovo allo scarico e modulistica

1. La domanda di autorizzazione allo scarico deve contenere:
 - i dati anagrafici del titolare dello scarico;
 - la localizzazione dello scarico;
 - i dati anagrafici dell'attività produttiva richiedente l'autorizzazione e gli estremi della concessione edilizia dell'immobile o delle aree al servizio delle quali si intende collocare lo scarico;
 - le caratterizzazione quali-quantitativa dello scarico;
2. In allegato alla domanda di autorizzazione dovranno essere fornite:
 - la relazione tecnica sulle lavorazioni e sugli scarichi da essa generati, secondo le indicazioni contenute in allegato al modulo di autorizzazione di cui al comma 3;
 - fotocopia di documento di riconoscimento del titolare dello scarico;
 - gli elaborati grafici come indicati nel modulo di autorizzazione di cui al comma 3.
 - Il piano di gestione delle acque meteoriche limitatamente ai casi previsti dal RR. N.46/08.
3. Presso i soggetti competenti di cui all'Art. 5, devono essere disponibili i seguenti moduli:
 - domanda di autorizzazione / rinnovo autorizzazione / variazione per scarico di acque reflue industriali/urbane, AMPP, AMC come da facsimile in Allegato 3.1;
 -

Art. 7 Misura delle portate degli scarichi

1. Per le attività che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi autorizzati allo scarico saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione e saranno confrontati con le letture del misuratore dei consumi.
2. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre cento AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività, installano uno strumento di misurazione e di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni.
3. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione degli strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata, l'autorità di Ambito può prescrivere che l'installazione degli strumenti di misura sia sostituita da una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri delle acque utilizzate e comunque prelevate.
4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:
 - a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;

- b) ad installare, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, uno strumento di misura dei volumi utilizzati per l'attività produttiva o uno strumento di misura di volumi scaricati;
 - c) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al Gestore.
5. Lo strumento di misura e registrazione deve essere sempre accessibile al Gestore per le letture di controllo. Le eventuali attività di verifica di buon funzionamento delle apparecchiature di misura sono sempre consentite al Gestore, che le svolgerà senza richiedere alcun onere all'utente titolare dell'apparecchiatura controllata.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Gestore può in qualsiasi momento decidere di installare, a proprie spese, un misuratore delle portate in uscita dall'impianto. A tale scopo l'utente ha l'obbligo di concedere al gestore uno spazio idoneo per la posa in opera dello strumento di misura, nonché l'accesso allo strumento stesso per le letture e le operazioni di manutenzione. In questo caso il volume utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato da tale strumento.

Art. 8 Valori limite di Emissione

1. I valori limite di emissione allo scarico per le acque reflue industriali, AMPP e AMC sono quelli stabiliti in tabella 3 – Allegato 5 – parte III del D.Lgs.152/06 per scarichi in pubblica fognatura;
2. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/6 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali, AMPP, AMC che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite proposti dal Gestore nel proprio parere tecnico in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 ed adottati dall'Autorità d'ambito nell'atto di autorizzazione.

Art. 9 Autocontrollo degli scarichi

1. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane o industriali con oltre cento AE verificano, almeno due volte all'anno, il permanere delle condizioni di massimo e minimo carico in ingresso all'impianto di depurazione dichiarate nella domanda di autorizzazione, annotandole sul registro d'impianto.

CAPO II:PROCEDURE IN CASO DI NUOVI SCARICHI O DI PRIME AUTORIZZAZIONI.

Art. 10 Scarico di acque reflue domestiche

Ai sensi dell'Art.5, della L.R. 20/2006, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.

Art. 11 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, AMPP e AMC

1. Ai sensi del presente regolamento sono da intendersi *prime autorizzazioni* (ai sensi dell'art.11 del Regolamento Regionale n.46/08) allo scarico di acque reflue industriali quelle relative a:
- a) Nuovi insediamenti/attività produttive;
 - b) Insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente (art. 124, c.12 del D.Lgs. 152/2006);
 - c) Quelle relative ad incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità di tale scarico (ad esempio riferibili ad incrementi del livello produttivo).
 - d) Autorizzazioni richieste ai sensi del regime previsto per le AMPP e le AMC dall'art.43 del R.R. n.46/08
2. In caso di *prima autorizzazione* allo scarico di acque reflue industriali il richiedente presenta ai soggetti di cui all'Art.5 la domanda redatta su apposita modulistica indicata all'Art. 6 e la documentazione tecnica indicata sulla modulistica stessa. All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà anche presentare:
- le ricevute di versamento degli oneri dovuti all'Autorità di Ambito per la procedibilità amministrativa, pari a 100 €, da effettuarsi su c.c. postale n. 39725445 intestato a Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 6 'Ombrone';
 - la richiesta di parere di competenza all'ARPAT, su apposito modulo predisposto dall'Agenzia stessa ed a disposizione dei soggetti di cui all'Art. 5;

Art. 12 Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali, AMPP e AMC

3. Ai sensi dell'art.6 del R.R. n.46/08 l'Autorità di Ambito, il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed ARPAT conducono l'istruttoria tecnica secondo le modalità stabilite nei protocolli d'intesa firmati con i coordinamenti provinciali degli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
4. Qualora il SUAP risulti assente l'istruttoria tecnica avviene secondo le modalità successivamente indicate:
5. I soggetti di cui all'Art. 5, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione accessoria ne verificano la completezza, anche accertando il pagamento degli oneri di autorizzazione (100 Euro), ed inoltrano una copia all'Autorità di Ambito, una all'ARPAT e due al Gestore.
6. Qualora siano necessarie integrazioni alla documentazione presentata i soggetti interessati al procedimento autorizzativo richiedono, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, le integrazioni direttamente all'Ente da cui è pervenuta la richiesta dandone comunicazione, per conoscenza, anche all'AATO.
7. Fatta salva diversa disciplina concordata con gli Sportelli Unici per le Attività produttive il termine massimo concesso all'istante per trasmettere le integrazioni richieste è di 180 giorni a decorrere dalla data della richiesta. Qualora le integrazioni non pervengano entro il suddetto termine o pervengano ingiustificatamente incomplete il procedimento sarà concluso senza che venga rilasciata alcuna autorizzazione allo scarico.
8. La richiesta d'integrazioni blocca la decorrenza dei termini per il rilascio dell'autorizzazione che, per la parte residua, continueranno a decorrere dalla ricezione delle stesse. Copia della documentazione aggiornata in base alle richieste effettuate dovrà essere trasmessa all'Autorità di Ambito.
9. L'ARPAT esaminata la documentazione redige il proprio parere ed entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda lo trasmette ai soggetti di cui all'art.5, al Gestore del Servizio Idrico ed all'AATO.
10. Il Gestore, entro 70 gg. dalla data di ricezione della domanda, esprime il proprio parere in merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico inviandolo ai soggetti di cui all'art. 5 ed all'Autorità di Ambito.
11. L'Autorità di Ambito, verificati gli atti, acquisiti i pareri del Gestore e dell'ARPAT, se non vi sono motivi di opposizione, entro 80 giorni dalla ricezione della domanda trasmette ai soggetti di cui all'art. 5, al Gestore ed all'ARPAT copia dell'Autorizzazione definitiva allo scarico.

Art. 13 Autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue industriali, AMPP e AMC

1. Qualora, acquisiti i pareri di ARPAT e del Gestore, l'Autorità di Ambito ritenga necessario per la fase di avvio di impianti o in caso di necessità di interventi di manutenzione straordinaria/adequamento di impianti esistenti che lo scarico in esame venga opportunamente monitorato, anche al fine di valutare l'efficienza dei trattamenti proposti dall'istante e la compatibilità degli scarichi con il sistema di depurazione finale, procede al rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico.
2. L'autorizzazione provvisoria, sulla base dei pareri di ARPAT e del Gestore, stabilisce:
 - a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio degli impianti;
 - b) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
 - c) le procedure di sicurezza e di emergenza che l'istante deve porre in essere;
 - d) le modalità di attuazione della campagna di controllo necessaria alla verifica dell'efficacia dei trattamenti;
 - e) eventuali ulteriori prescrizioni da imporre nell'autorizzazione volte alla tutela della pubblica fognatura e dell'impianto di trattamento finale;
 - f) la durata della fase di attivazione delle sezioni dell'impianto;
2. L'autorizzazione provvisoria ha la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto che, ai sensi all'articolo 13 lettera d) della L.R. 20/2006, non può eccedere i dodici mesi, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessità tecnica.
3. Durante il periodo di autorizzazione provvisoria il Gestore, con oneri a carico della tariffa degli scarichi industriali, effettua tutti i sopralluoghi ed i controlli che ritiene necessari per valutare l'accettabilità dello scarico in pubblica fognatura;
4. Qualora Gestore, o ARPAT nei casi in cui sia stata quest'ultima ad aver richiesto il rilascio di autorizzazione provvisoria, ritengano di non poter rilasciare parere favorevole all'autorizzazione definitiva poiché sono necessari ulteriori accertamenti o modifiche agli impianti, ne daranno comunicazione al richiedente ed all'Autorità di Ambito. Nel caso in cui i termini dell'autorizzazione provvisoria siano prossimi alla scadenza, l'utente valuta la possibilità di richiedere all'Autorità di Ambito una proroga dell'autorizzazione provvisoria, che comunque non può superare i 12 mesi e non può essere richiesta più di una volta per la stessa domanda di autorizzazione. Essa viene immediatamente valutata dall'Autorità di Ambito la quale, se non vi sono motivi di

opposizione, rilascia il nulla osta al titolare dello scarico. Copia della proroga dell'autorizzazione provvisoria viene inviata all'ARPAT ed al Gestore.

5. Qualora il Gestore, o ARPAT nei casi in cui sia stata quest'ultima ad aver richiesto il rilascio di autorizzazione provvisoria, ritengano che gli accertamenti del supplemento di istruttoria siano soddisfacenti, comunicheranno all'Autorità di Ambito il proprio parere favorevole al rilascio di autorizzazione definitiva. Quest'ultima provvederà al rilascio dell'atto.
6. Tutti gli atti informativi ed autorizzativi, provvisori e definitivi, dovranno transitare dai ed ai titolari degli scarichi interessati attraverso i soggetti di cui all'Art. 5.

Art. 14 Volture e subentri nell'autorizzazione

1. In tutti i casi in cui il richiedente richieda una variazione dell'autorizzazione allo scarico che non riguardi le caratteristiche qualitative o quantitative precedentemente autorizzate e la consistenza degli impianti presenti all'interno dello stabilimento la richiesta si intende automaticamente accolta all'atto della ricezione della domanda da parte dei soggetti di cui all'art.5.
2. I soggetti di cui all'art.5 ricevuta la domanda rilasciano al richiedente regolare ricevuta e provvedono ad inviare copia della domanda all'Autorità di Ambito ed al Gestore.
3. Il richiedente allega la ricevuta al titolo autorizzativo **in proprio possesso, la ricevuta costituisce titolo sostitutivo della voltura;**

Art. 15 Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche

1. Al pari della acque reflue domestiche, lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso, nell'osservanza delle prescrizioni regolamentari adottate dal Gestore del Servizio Idrico ed approvate dall'A.A.T.O., e non necessita di autorizzazione.
2. Ai fini dell'assimilazione le condizioni di vincolo sugli scarichi previste nell'allegato 1 devono sussistere a monte di eventuali trattamenti prima dello scarico in pubblica fognatura.

CAPO III: PROCEDURE DI RINNOVO SUCCESSIVO ALLA PRIMA AUTORIZZAZIONE

Art. 16 Rinnovo e variazione di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, AMPP e AMC

1. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue va richiesto all'Autorità di Ambito sull'apposita modulistica indicata all' Art. 6. La domanda di rinnovo va inoltrata, ai soggetti competenti di cui all'Art. 5, almeno un anno prima della data prevista per il termine dell'autorizzazione. Tale procedimento é sottoposto al pagamento degli oneri d'istruttoria pari a 50 Euro.
2. I richiedenti sono autorizzati allo scarico anche dopo la decorrenza dei termini di autorizzazione, solo se hanno provveduto ad inoltrare la domanda di rinnovo nei tempi previsti dal presente regolamento. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del D.Lgs.152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Art. 17 Durata delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura

Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali / urbane in pubblica fognatura hanno durata quadriennale e devono essere rinnovate secondo le modalità di cui all'Art. 16.

TITOLO III TARIFFA PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI / URBANE IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 18 Tariffa per scarichi di acque reflue industriali / urbane in pubblica fognatura

In Allegato 2 è riportata la formula tariffaria per il calcolo del corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura e depurazione dagli utenti soggetti ad autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. In accordo con le indicazioni dell'Art. 155, delD.L.gs. 1582/06 la formula tariffaria tiene conto sia della dimensione dello scarico (quantità), che delle caratteristiche chimico fisiche dei reflui scaricati (qualità). Sempre in Allegato 2 sono riportate le indicazioni per stabilire la dimensione dello scarico in A.E..

Art. 19 Obblighi dell'utente

Ai fini dell'applicazione della tariffa é fatto obbligo al titolare dello scarico di notificare all'Autorità di Ambito, ed al Gestore le eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico ed i volumi approvvigionati da fonti diverse dal pubblico acquedotto come previsto alla lettera c art. 7 comma 4 ?.

Art. 20 Obblighi del Gestore

1. Il Gestore ha l'obbligo di verificare, almeno annualmente, i valori dei parametri ai fini della verifica di corretta applicazione della tariffa all'utenza e per la salvaguardia dei processi depurativi e delle reti. I parametri da tenere sotto controllo sono indicati in Allegato 2.
2. Il Gestore con cadenza annuale trasmette su supporto informatico e cartaceo i dati delle rilevazioni eseguite sui parametri di cui sopra all'Autorità di Ambito. I dati dovranno essere ordinati in forma tabellare in cui, per ogni scarico industriale saranno indicati i valori dei parametri misurati, i volumi scaricati utilizzati per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione, la tariffa applicata in relazione alla dimensione dell'utenza, il fatturato relativo.

TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità di Ambito, dietro segnalazione dell' Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 152/06, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 22 Indicazioni generali

Le sanzioni di cui al presente titolo riprendono la disciplina delineata dal titolo V del D.Lgs. 152/99 e sono previste in caso di violazione alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 23 Sanzioni amministrative.

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124 del D.Lgs.152/06, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del D.Lgs.152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3 del D.Lgs.152/06, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

1.

Art. 24 Sanzioni penali.

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 del D.Lgs.152/06 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del D.Lgs.152/06, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena

dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

8. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del D.Lgs.152/06, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Art. 25 Circostanza attenuante

1. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs.152/06 nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.